IMU / TASI ANNO 2018

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 28/12/2017 sono state stabilite le seguenti aliquote IMU/TASI per l'anno 2018:

ALIQUOTE E DETRAZIONI

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTE IMU	ALIQUOTE TASI
ABITAZIONI PRINCIPALI accatastate nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C6, C2, C7)	Non si applica per legge	Non si applica per legge
 FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL' ATTIVITA' AGRICOLA: Accatastati nella categoria D10; Se accatastati in altre categorie, il requisito di ruralità è riconosciuto negli atti catastali mediante specifica annotazione. Se l'unità immobiliare è occupata da persona diversa dal titolare del diritto reale sull'immobile, deve essere comunicato il nominativo dell'utilizzatore all'ufficio tributi che provvederà a conteggiare l'imposta TASI per l'80% al proprietario (o altro diritto reale) e per il 20% di competenza dell'occupante. 	Non si applica per legge	1‰
 ALTRI CASI DI ABITAZIONE PRINCIPALE: immobili posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che l'abitazione non risulti locata o utilizzata a qualsiasi titolo da altri soggetti ad eccezione dei familiari di primo e secondo grado già residenti da più di tre mesi nell'immobile alla data di trasferimento del soggetto c/o l'istituto di ricovero o sanitario. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza; unità immobiliare (una e una sola) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti AIRE, a condizione che siano già pensionati nel rispettivo paese di residenza e che l'immobile non risulti locato o dato in comodato d'uso; immobili posseduti dai coniugi assegnatari della casa coniugale a 	Non si applica per legge e/o regolamento comunale	Non si applica per legge e/o regolamento comunale
 seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e ivi residenti; immobili posseduti e non locati da personale in servizio nelle forze armate, forze di polizia, personale del corpo dei vigili del fuoco ecc.; immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa ed utilizzati come abitazioni principali dai soci assegnatari e fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (come definiti dal D.M. del 22.04.2008). 		
ABITAZIONI PRINCIPALI accatastate nelle categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C6, C2, C7)	4‰ detrazione € 200,00	1‰

ALTRI FABBRICATI : immobili a disposizione, immobili accatastati nelle categorie C6, C2 e C7 che non possono per legge, essere considerate pertinenze, immobili locati, fabbricati industriali ecc.	10,1‰	0‰
AREE EDIFICABILI	8,7‰	0‰
TERRENI AGRICOLI	8,7‰	Non si applica per legge

TERRENI AGRICOLI:

Sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 99/2004 iscritti alla Previdenza Agricola.

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI:

La TASI è dovuta sui fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola che vengono normalmente accatastati nella categoria D10. Qualora siano accatastati diversamente, ad es. in categoria C/2, per il riconoscimento della ruralità, non rileva la categoria catastale dell'immobile, ma la sua destinazione allo svolgimento delle attività agricole di cui all'art. 2135 Codice Civile.

Il requisito di ruralità deve essere riconosciuto negli atti catastali mediante specifica annotazione.

COMODATI AI FAMILIARI:

La Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) ha portato modifiche per quanto riguarda gli immobili concessi in comodato gratuito. Infatti, è stata prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figlio) che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.

Per beneficiare della nuova agevolazione ci sono, però, dei vincoli:

- il contratto di comodato deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate:
- il comodante non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia (vedi Risoluzione MEF n. 1/DF del 17.02.2016) ma unicamente quello oggetto di comodato (ad eccezione di quello in cui vi abita solamente se si trova nello stesso Comune di quello oggetto di comodato e purché non appartenga alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9);
- il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato:
- il comodatario, unitamente al suo nucleo familiare, deve rispettare il requisito della residenza e della dimora abituale nell'immobile oggetto del comodato gratuito;
- il comodante deve presentare la dichiarazione IMU entro il 30.06.2019.

Nel caso in cui venga concesso in comodato l'immobile unitamente alla pertinenza, a quest'ultima si applica lo stesso trattamento di favore previsto per l'abitazione nei limiti comunque fissati dalla legge (un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). La pertinenza deve risultare dal contratto di comodato.

COME SI CALCOLA LA BASE IMPONIBILE IMU/TASI

FABBRICATI

Si fa riferimento alla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti moltiplicatori da applicare in base alla categoria catastale dell'immobile:

Moltiplicatore	CATEGORIA CATASTALE
160	A/1 - A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 - A/8 - A/9 C/2 - C/6 - C/7

140	Fabbricati del gruppo B
	C/3 Laboratori
	C/4 Fabbricati per esercizi sportivi (palestre)
80	A/10 Uffici D/5 Istituti di credito, cambio e assicurazione
65	Fabbricati del gruppo D (esclusi i D/5)
55	C/1 Negozi

AREE EDIFICABILI

La base imponibile è data dal valore di mercato al primo di gennaio di ciascun anno.

Con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 13.02.2014 è stata approvata la tabella valori ai fini IMU delle aree edificabili, consultabile nel sito comunale.

TERRENI AGRICOLI

Il valore è determinato dal reddito dominicale risultante in catasto rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficente 135.

IMMOBILI DI INTERESSE STORICO

Per gli immobili storici si fa riferimento alla rendita catastale effettiva dell'immobile e si riduce la base imponibile del 50%.

IMMOBILI INAGIBILI

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati la base imponibile è ridotta del 50%. L'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario o in alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o inabitabilita' redatta da un tecnico abilitato.

MODALITA' DI VERSAMENTO I MU/TASI

Il pagamento per entrambe le imposte deve essere effettuato entro le seguenti scadenze:

- ▶ acconto / unica soluzione: entro il 16 giugno 2018
- ▶ saldo: entro il 17 dicembre 2018

Le imposte sia IMU che TASI non sono versate qualora ciascuna imposta sia uguale o inferiore a **euro 12,00**, l'importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo

Nella compilazione dei versamenti con mod. F24 bisogna fare molta attenzione all'indicazione del CODICE ENTE che per il comune di Dueville è D379.

Inoltre si devono utilizzare correttamente i rispettivi codici tributi:

Tipologia Immobile	Codici tributo IMU Comune	Codice Tributo IMU QuotaStato	Codici tributo TASI
Abitazione principale e pertinenze e immobili assimilati ad abitazione principale	3912	-	3958
Fabbricati rurali strumentali	-	-	3959
Terreni agricoli	3914	-	-

Aree edificabili	3916	-	-
Altri fabbricati	3918	-	-
Immobili di categoria D	3930	3925	-

Si precisa che l'imposta IMU deve essere interamente versata al Comune, ad eccezione degli immobili di categoria D ad uso produttivo soggetti all'aliquota IMU del 10,1‰ per i quali la quota dell'imposta corrispondente al 7,6‰ si versa allo Stato con codice tributo 3925, mentre la parte residua si versa al Comune con codice tributo 3930.

DICHIARAZIONE IMU

In tutti i casi in cui è sorto l'obbligo dichiarativo per l'anno 2017, la scadenza della presentazione della dichiarazione IMU è il 30/06//2018.

I modelli e le istruzioni della dichiarazione IMU sono disponibili presso l' Ufficio Tributi.

INFORMAZIONI

Eventuali informazioni potranno essere richieste allo sportello negli orari di apertura al pubblico (lunedì 09.30 / 12.30, mercoledì 09.30 / 13.00, giovedì 08.00 / 12.30, o telefonando ai numeri 0444/367302 – 0444/367305, oppure tramite e-mail: tributi@comune.dueville.vi.it.

Sul sito comunale www.comune.dueville.vi.it è possibile calcolare on line, l'imposta IMU dovuta per l'anno 2018 e stampare i versamenti per il pagamento.

Addizionale Comunale IRPEF anno 2018 aliquota **0,6%.** Soglia di esenzione nel limite di **€ 10.000,00**